

Così la comunicazione di aumento del capitale

■ Il "tavolo" tra i Conservatori dei registri delle imprese e i notai della Lombardia ha di recente emanato due nuove massime di comportamento, inerenti due casi di **pubblicità** degli atti. Vediamo la prima sull'esecuzione delle deliberazioni di **aumento del capitale sociale**. Il deposito, da parte degli amministratori delle società di capitali, nel Registro delle imprese dell'attestazione che l'aumento di capitale è stato sottoscritto va fatto:

① in caso di aumento di capitale deliberato in forma inscindibile, entro 30 giorni dalla sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale, anche se ciò avviene prima della scadenza del termine per la sottoscrizione o entro 30 giorni da tale termine se la deliberazione subordina comunque l'efficacia dell'aumento di capitale alla relativa scadenza, ferma la necessità dell'integrale sottoscrizione;

② in caso di aumento di capitale

deliberato in forma scindibile: se la delibera è adottata con il metodo "progressivo", entro 30 giorni dalle singole sottoscrizioni; è possibile tuttavia dichiarare cumulativamente, con un'unica domanda di iscrizione, le sottoscrizioni intervenute nei 30 giorni che precedono l'invio telematico dell'istanza anche se effettuate in date diverse; se la delibera è adottata con il metodo "non progressivo", entro 30 giorni dal termine per la sottoscrizione ovvero dalla data di sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale sociale. Una volta decorso il termine per la sottoscrizione, se parte dell'aumento di capitale non è stata sottoscritta, gli amministratori devono anche fare una comunicazione al registro delle imprese di «mancata sottoscrizione delle azioni/quote» riallineando l'importo del capitale deliberato a quello sottoscritto. Non è previsto alcun termine.